

Sanzione disciplinare - favor rei - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 56

Abolizione della sanzione disciplinare della cancellazione e principio del favor rei

Le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'inculpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del "favor rei", in luogo del criterio del "tempus regit actum", per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati, stante l'indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare. Conseguentemente, in vigore dell'attuale sistema ordinamentale (art. 65 cit.) deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui all'illecito disciplinare dovrebbe applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l'illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all'inculpato (Nel caso di specie, il professionista veniva condannato dal Consiglio territoriale alla sanzione disciplinare della cancellazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di anni tre).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 maggio 2017, n. 56